

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**

San Marco, 4041 30124 Venezia Tel. 041/5220605 Fax 041/2412157

E-MAIL [consiglio@ordineavvocativenezia.it](mailto:consiglio@ordineavvocativenezia.it)

SITO [www.ordineavvocativenezia.it](http://www.ordineavvocativenezia.it)

### **INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO SULLE FORMALITÀ PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI**

(D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - T.U. in materia di spese di giustizia)

#### **1. A CHI E' RISERVATO?**

- al cittadino italiano
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- all'apolide
- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica

#### **2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?**

- disporre di un reddito annuo (quelli del nucleo familiare si sommano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) inferiore ad € 10.628,16
- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato

#### **3. COME SI FA L'ISTANZA?**

- in carta semplice e deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali per tutti i componenti
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio
  - impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio
  - per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza
  - l'indicazione del procedimento, se già pendente
  - le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  - l'indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere
  - la sottoscrizione autenticata (per l'autentica si veda la risposta alla prossima domanda)
  - gli interessati se richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono tenuti a pena di inammissibilità dell'istanza a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in esso indicato.

#### **4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?**

- dall'avvocato designato dall'interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso I Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello nel quale ha sede il Giudice procedente o, se il giudizio deve ancora iniziare, presso il Giudice competente), e lo abbia quindi già contattato con la consegna al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

5. DOVE SI PUÒ CONSULTARE L'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

- presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici dei Giudici di Pace) del Distretto di Corte d' Appello

6. COME SI PRESENTA L'ISTANZA?

- con deposito presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da parte del difensore o personalmente dall'interessato
- se la sottoscrizione è già autenticata, anche a mezzo raccomandata inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

7. CHI PUÒ AIUTARE A PREDISPORRE L'ISTANZA?

- l'avvocato designato dall'interessato
- il servizio di informazione e consulenza istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (in tal caso, è a carico dell'interessato un contributo nella misura determinata con Decreto del Ministro di Giustizia)

8. QUALI INFORMAZIONI E QUALE CONSULENZA FORNISCE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE?

- i dati per conoscere i costi dei procedimenti giudiziari (spese ed eventuali imposte)
- i requisiti, modalità ed obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- i presupposti, modalità ed obblighi per la nomina del difensore d'ufficio per i procedimenti penali
- inoltre, con la corresponsione del contributo nella misura determinata dal Ministro di Giustizia, una consulenza specifica sul problema prospettato dall'interessato, per valutare l'opportunità di iniziare un giudizio o di resistere in quello da altri iniziato, ovvero di tentare una definizione del conflitto con forme alternative al giudizio

9. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?

- valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato)

10. COSA ACCADE SE L'ISTANZA VIENE ACCOLTA?

- l'interessato, può scegliere (se non l'ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli Elenchi predisposti dai Consigli dell'Ordine del Distretto della Corte d'Appello ed affidargli l'incarico
- nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall'interessato ammesso al beneficio

11. COSA SI PUÒ FARE SE L'ISTANZA VIENE RESPINTA?

l'interessato può riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto

12. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E' VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

- per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione
- per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l'Istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

13. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' DEFINITIVO?

- no, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito

14. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?

- sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto

15. SE RISULTA L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L'INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L'AVVOCATO?

- colui che ha presentato l'istanza, e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate

Approvato nella seduta del Consiglio del 15 Luglio 2002 con successive modifiche del 20 Marzo 2006.

I Consiglieri Delegati

Avv. Angelo Andreatta  
Avv. Sandra Bortoluzzi  
Avv. Viviana Picicco  
Avv. Sara Zamboni

Il Presidente

Avv. Daniele Grasso